

# **Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)**

**Modifica del 20 settembre 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 1995<sup>1</sup> sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS) è modificata come segue:

*Art. 2*                   Momento del rimborso

<sup>1</sup> Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

<sup>2</sup> Qualora figli maggiorenni d'età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

*Art. 3*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 29<sup>quinquies</sup> capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell'importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.

*Art. 5*

*Abrogato*

*Art. 6*                   Effetto

I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell'AVS e dell'AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.

<sup>1</sup> RS 831.131.12

*Art. 8*                    Competenza e procedura

<sup>1</sup> La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.

<sup>2</sup> Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi.

<sup>3</sup> Gli articoli 122, 123 e 125 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.

<sup>4</sup> I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell'attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).

<sup>5</sup> Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all'estero sono a carico del destinatario.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz